




CITTA' DI TORINO



circoscrizione cinque

All. 1

**Convenzione per la concessione in uso temporaneo di n. 2 locali siti in
Via Piazza Montale 14/I**

TRA

La **Circoscrizione 5 del Comune di Torino**, sita in Via Stradella 192 - Codice Fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dott. Umberto MAGNONI, nato a Torino il 25 febbraio 1960, domiciliato per la carica in Torino, presso la Circoscrizione 5, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente d'Area Circoscrizionale della Circoscrizione Amministrativa 5

E

L'Associazione di Volontariato "Amici Parco Vallette", con sede legale in Torino - Via Eugenio Montale 14/I - Codice Fiscale n. 97675610014, qui rappresentata dal Signor Raffaele Policaro, Presidente e Legale Rappresentante, nato a S.Onofrio il 02/06/1945 e residente in Torino, Via delle Primule n.8

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc del dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000, si concedono i locali in oggetto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 lettera B) punto 3 del Regolamento Comunale di concessione locali n. 186 di cui sono fatte salve le condizioni dei punti A1, A2, A4 e A5 del medesimo articolo e in armonia con l'art. 8 del vigente Regolamento Circoscrizionale in materia (mecc. 2011 - 01244/088).

L'Associazione di Volontariato "Amici Parco Vallette" (di seguito denominata Concessionario) intende usare i locali per svolgere servizio di prelievo e deposito ausili per trasporto disabili

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Sono oggetto della concessione n. 2 locali per complessivi mq 16,88 e mc 50,64. I locali concessi sono siti al primo piano dell'immobile ubicato in Piazza Montale 8, così come contrassegnato nell'allegata planimetria (all. 3).

I locali sono concessi esclusivamente nelle ore e nei giorni previsti per lo svolgimento delle attività.

I locali vengono concessi con la forma dell'autogestione.

L'uso dei locali non potrà essere concesso a terzi neanche temporaneamente.

Art. 2 - Durata

La concessione ha durata a partire dalla data di esecutività delle delibera della Giunta Circoscrizionale di cui la presente convenzione costituisce parte integrante e fino al 31 luglio 2018.

I suddetti locali saranno utilizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 16,00, per un totale di 2,30 ore a settimana, e per 10 ore mensili.

Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna.

Non è prevista automaticità di rinnovo.

Art. 3 - Utilizzo

I locali sono assegnati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per le attività come da progetto e devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente.

I locali non sono destinati agli spettacoli.

In caso di uso difforme, la concessione potrà essere revocata ed i locali dovranno essere restituiti alla Circoscrizione, previa contestazione scritta e controdeduzioni del Concessionario.

Art. 4 - Obblighi del Concessionario

La gratuità è vincolata all'impegno del beneficiario a promuovere, nel periodo di efficacia della convenzione, 2 o 3 attività od eventi a fruizione gratuita per i cittadini del territorio circoscrizionale.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire:

- a. che nei locali concessi si svolgeranno esclusivamente le attività proposte;
- b. che non assegneranno ad altri soggetti, anche parzialmente, i locali avuti in concessione;
- c. che non verrà smerciato alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare;
- d. che non verrà arrecato in alcun modo disturbo alle attività della Circoscrizione e che verrà permesso a chiunque sia interessato alle attività l'accesso ai locali durante il periodo di utilizzo richiesto;
- e. che non duplicherà le chiavi ricevute in consegna;
- f. che sotto la propria responsabilità si impegna a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che i locali possono ospitare secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le uscite di sicurezza devono essere mantenute aperte e libere;
- g. che sotto la propria responsabilità verranno custoditi i locali, gli arredi e le attrezzature eventualmente avuti in uso e che nei locali si svolgeranno esclusivamente attività per cui non è richiesta verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S.).

Il Concessionario garantisce che i partecipanti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazioni contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Il Concessionario è inoltre obbligato alla stipula di idonea polizza assicurativa contro i rischi comunque derivanti dall'attività svolta presso i locali ed è in ogni caso reso edotto che, in difetto, esso potrà essere tenuto, nel caso di verifica di danni a cose e persone, a risponderne a valere sul proprio patrimonio, esonerando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Per quanto concerne la gestione delle emergenze e della sicurezza, il Concessionario si assume l'obbligo di presentare per iscritto alla Circoscrizione 5, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo del Responsabile della Sicurezza. E' inoltre necessario, ai sensi di legge, che il Concessionario nomini una persona addetta alle emergenze e che ne assicuri la presenza nei locali oggetto di concessione durante lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari previsti.

Il Concessionario deve farsi carico del materiale occorrente di pronto soccorso da utilizzare in caso di necessità.

La Circoscrizione non risponderà delle cose eventualmente lasciate nei locali e/o negli spazi esterni, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre, manifestazioni o esposizioni.

In caso di sottrazione di beni mobili in dotazione ai locali concessi, il Concessionario sarà tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa alla Circoscrizione. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali negli orari previsti dalle attività, si applicheranno le norme previste all'articolo 12 del Regolamento per la concessione dei locali Circoscrizionali, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se l'attrezzatura o l'arredo si deteriorano per il solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del Concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

Il Concessionario, al termine del servizio in oggetto, si impegna a restituire i locali, nello stato di fatto in cui sono stato consegnati; si impegna inoltre a tenere la Città di Torino indenne da molestie o pretese da parte di terzi e di rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto dell'uso dei locali; al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti è fatto in ogni caso divieto di detenere nei locali materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose.

Il Concessionario garantisce che sarà osservata la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che dispone il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi.

Al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza del locale concessi il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni:

- non modificare e/o manomettere gli impianti con particolare riferimento all'impianto elettrico;
- non modificare i dispositivi di sicurezza previsti;
- non depositare materiali o arredi a copertura dei mezzi di estinzione sia fissi sia mobili;
- non detenere nei locali liquidi e gas infiammabili;

- non detenere fonti di innesco (fornelli, stufe elettriche, ecc. di proprietà privata);
- non introdurre oggetti di vetro e di metallo;
- non introdurre animali di qualsiasi specie:

Al termine delle attività i locali devono essere messi in sicurezza e, ove possibile, spegnere gli impianti elettrici.

Il Concessionario, entro 10 giorni dalla data di scadenza della concessione, dovrà presentare all'Ufficio Patrimonio Immobili della Circoscrizione una dettagliata relazione sull'attività svolta a firma del Presidente e/o Legale Rappresentante.

Il Concessionario dovrà altresì riconsegnare le chiavi del locale all'Ufficio preposto entro 5 giorni dalla data di scadenza della concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto a sottoscrivere e ad osservare scrupolosamente quanto indicato nelle: "**Norme di comportamento da adottare in situazione di emergenza**" e nelle "**Prescrizioni di esercizio**", documento allegato alla presente convenzione (all. 2).

Art. 5 - Utenze ed oneri accessori

Le spese relative al consumo elettrico, idrico e del riscaldamento sono totalmente a carico del Concessionario.

La Città provvederà al recupero dei costi delle utenze per quanto riguarda i consumi elettrici e idrici facendo pagare al Concessionario gli importi dovuti per il relativo consumo. A tale fine, la Circoscrizione scrivente provvederà ad inviare la presente convenzione, una volta sottoscritta dal Concessionario, all'Ufficio Recupero Utenze.

Le utenze a servizio dell'intera struttura di Piazza Montale 8, sono le seguenti:

- luce → POD n. IT020E00180398 (per i soli locali della Circoscrizione 5);
- acqua → utenze n. 0010130472 e 0010035533 (per l'intero complesso);
- riscaldamento → scheda tecnica CE-0622-A-ITC01 (per l'intero complesso).

la struttura di Piazza Montale 14/I è di mq. 971,39 ed il volume totale è di mc. 2914,17 di cui mq. 405,46 e mc 1216,38 appartenenti alla Circoscrizione 5 (Anagrafe, Associazioni e Centro d'Incontro), il resto appartiene all'ASL.

In conseguenza di quanto sopra espresso, il Concessionario, a far data dalla consegna della porzione di immobile dato in concessione, è tenuto a rimborsare alla Città le spese relative alla luce e all'acqua e con le modalità di seguito enunciate:

- energia elettrica: 4,16%¹⁾ della spesa totale mensile in base ai mq. occupati moltiplicata per il coefficiente 0,01⁽²⁾ relativo al numero di ore mensili di utilizzo;
- utenze idriche: 4,16% della spesa totale mensile in base ai mq. occupati moltiplicata per il coefficiente 0,01 relativo al numero di ore mensili di utilizzo.

- riscaldamento: 4,16%⁽³⁾ della spesa totale mensile in base alla volumetria occupata (metri cubi), così come su indicato moltiplicata per il coefficiente 0,02⁽⁴⁾ relativo al numero di ore mensili di utilizzo;

Note:

(1): la percentuale è riferita al rapporto fra superficie utile del locale oggetto della convenzione e superficie coperta totale della struttura;

(2) il coefficiente è calcolato in base al rapporto fra ore di utilizzo mensili del locale e ore mensili totali (720)

(3) la percentuale è riferita al rapporto fra volume utile del locale oggetto della convenzione e volume totale della struttura;

(4) il coefficiente è calcolato in base al rapporto fra ore di utilizzo mensili del locale e ore mensili di riscaldamento totali ordinarie della struttura (420).

Sono a totale carico del Concessionario la T.A.R.I. e le eventuali spese telefoniche così come quelle per eventuale allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica, ADSL, ecc.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Concessionario provvede alla manutenzione ordinaria e alla pulizia ordinaria dei locali e delle aree comuni compreso il servizio igienico. Provvede inoltre alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà della Circoscrizione eventualmente ottenuti in consegna per l'esercizio delle attività.

La manutenzione straordinaria rimane in capo alla Città.

Art. 7 – Controlli

La presente convenzione è soggetta a controllo da parte della Circoscrizione e della Città.

Al fine di garantire che l'utilizzo dello spazio dato in assegnazione sia conforme agli obiettivi ed alle finalità indicate nella presente assegnazione, indicati nel Regolamento d'uso dei Locali di Proprietà Civica assegnati alla Circoscrizione, gli Uffici Circoscrizionali attiveranno puntuali controlli:

- sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi assegnati,
- sull'effettivo utilizzo degli spazi avuti in assegnazione,
- sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi assegnati con quelli indicati nella presente assegnazione;

qualora si rilevassero irregolarità nell'utilizzo degli spazi circoscrizionali o nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente assegnazione, la Circoscrizione inviterà formalmente l'assegnatario all'osservanza puntuale dell'assegnazione stessa; qualora tale invito rimanga senza effetto, l'assegnazione sarà revocata.

I controlli potranno essere effettuati da personale della Circoscrizione e/o da altro personale della Città; i soggetti abilitati avranno libero accesso all'immobile senza alcun preavviso per verificare la corretta conduzione del locale e la realizzazione del progetto presentati.

Art. 8. Sospensione – Revoca

La concessione dei locali potrà inoltre essere sospesa o revocata qualora il Concessionario non svolga le attività proposte o sia incorso in gravi violazioni relativamente a quanto previsto dagli art. 4 e 5.

Il provvedimento di sospensione o di revoca verrà comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Art. 9 – Sanzioni

L'inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

Art. 10 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Art. 11 - Registrazione del contratto

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 L. 266/91 e s.m.i.

Torino,

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Patrizia LAZZI

Il Dirigente d'Area Circostrizione 5
Dott. Umberto MAGNONI


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di accettare esplicitamente quanto contenuto in ciascuno degli articoli di cui al presente atto.

Il Presidente dell'Associazione di Volontariato
"Amici Parco Vallette"
Raffaele POLICARO





CITTA' DI TORINO



circoscrizione cinque

All. 2

**Convenzione per la concessione in uso temporaneo di n. 1 locale sito in
Via Piazza Montale 14/I**

TRA

La **Circoscrizione 5 del Comune di Torino**, sita in Via Stradella 192 - Codice Fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dott. Umberto MAGNONI, nato a Torino il 25 febbraio 1960, domiciliato per la carica in Torino, presso la Circoscrizione 5, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente d'Area Circoscrizionale della Circoscrizione Amministrativa 5

E

L'**A.S.D. Dinamica Vallette**", con sede legale in Torino – Via le dei Mughetti 15/A - Codice Fiscale n. 11340970018, qui rappresentata dal Signor Alessandro Volpe, Presidente e Legale Rappresentante, nato a Torino il 19/11/1985 e residente in Torino, Via Luzzati 37/c

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc del dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000, si concedono i locali in oggetto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 lettera B) punto 3 del Regolamento Comunale di concessione locali n. 186 di cui sono fatte salve le condizioni dei punti A1, A2, A4 e A5 del medesimo articolo e in armonia con l'art. 8 del vigente Regolamento Circoscrizionale in materia (mecc. 2011 - 01244/088).

L'Associazione A. S.D." **Dinamica Vallette**" (di seguito denominata Concessionario) intende usare il locale per svolgervi riunioni per associati, attività di ufficio, deposito materiali e riunioni istruttori.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Sono oggetto della concessione n. 1 locale per complessivi mq 20,61 e mc 61,83. I locali concessi sono siti al primo piano dell'immobile ubicato in Piazza Montale 8, così come contrassegnato nell'allegata planimetria (all. 4).

I locali sono concessi esclusivamente nelle ore e nei giorni previsti per lo svolgimento delle attività.

I locali vengono concessi con la forma dell'autogestione.

L'uso dei locali non potrà essere concesso a terzi neanche temporaneamente.

Art. 2 - Durata

La concessione ha durata a partire dalla data di esecutività delle delibera della Giunta Circoscrizionale di cui la presente convenzione costituisce parte integrante e fino al 31 luglio 2018.

Il suddetto locale sarà utilizzato dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00, per un totale di 5 ore a settimana, e per 20 ore mensili.

Alla scadenza il locale dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna.

Non è prevista automaticità di rinnovo.

Art. 3 - Utilizzo

Il locale è assegnato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per le attività come da progetto e deve essere utilizzato nel rispetto della normativa vigente.

Il locale non è destinato agli spettacoli.

In caso di uso difforme, la concessione potrà essere revocata ed il locale dovrà essere restituito alla Circoscrizione, previa contestazione scritta e controdeduzioni del Concessionario.

Art. 4 - Obblighi del Concessionario

La gratuità è vincolata all'impegno del beneficiario a promuovere, nel periodo di efficacia della convenzione, 2 o 3 attività od eventi a fruizione gratuita per i cittadini del territorio circoscrizionale.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire:

- a. che nel locale concesso si svolgeranno esclusivamente le attività proposte;
- b. che non assegneranno ad altri soggetti, anche parzialmente, il locale avuto in concessione;
- c. che non verrà smerciato alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare;
- d. che non verrà arrecato in alcun modo disturbo alle attività della Circoscrizione e che verrà permesso a chiunque sia interessato alle attività l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
- e. che non duplicherà le chiavi ricevute in consegna;
- f. che sotto la propria responsabilità si impegna a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che il locale possa ospitare secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le uscite di sicurezza devono essere mantenute aperte e libere;
- g. che sotto la propria responsabilità verrà custodito il locale, gli arredi e le attrezzature eventualmente avuti in uso e che nel locale si svolgerà esclusivamente attività per cui non è richiesta verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S.).

Il Concessionario garantisce che i partecipanti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazioni contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Il Concessionario è inoltre obbligato alla stipula di idonea polizza assicurativa contro i rischi comunque derivanti dall'attività svolta presso il locale ed è in ogni caso reso edotto che, in difetto, esso potrà essere tenuto, nel caso di verifica di danni a cose e persone, a risponderne a valere sul proprio patrimonio, esonerando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Per quanto concerne la gestione delle emergenze e della sicurezza, il Concessionario si assume l'obbligo di presentare per iscritto alla Circoscrizione 5, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo del Responsabile della Sicurezza. E' inoltre necessario, ai sensi di legge, che il Concessionario nomini una persona addetta alle emergenze e che ne assicuri la presenza nel locale oggetto di concessione durante lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari previsti.

Il Concessionario deve farsi carico del materiale occorrente di pronto soccorso da utilizzare in caso di necessità.

La Circoscrizione non risponderà delle cose eventualmente lasciate nei locali e/o negli spazi esterni, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre, manifestazioni o esposizioni.

In caso di sottrazione di beni mobili in dotazione al locale concesso, il Concessionario sarà tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa alla Circoscrizione. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali negli orari previsti dalle attività, si applicheranno le norme previste all'articolo 12 del Regolamento per la concessione dei locali Circoscrizionali, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se l'attrezzatura o l'arredo si deteriorano per il solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del Concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

Il Concessionario, al termine del servizio in oggetto, si impegna a restituire il locale, nello stato di fatto in cui sono stato consegnati; si impegna inoltre a tenere la Città di Torino indenne da molestie o pretese da parte di terzi e di rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto dell'uso del locale; al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti è fatto in ogni caso divieto di detenere nel locale materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose.

Il Concessionario garantisce che sarà osservata la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che dispone il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi.

Al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza del locale concesso il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni:

- non modificare e/o manomettere gli impianti con particolare riferimento all'impianto elettrico;
- non modificare i dispositivi di sicurezza previsti;
- non depositare materiali o arredi a copertura dei mezzi di estinzione sia fissi sia mobili;
- non detenere nei locali liquidi e gas infiammabili;

- non detenere fonti di innesco (fornelli, stufe elettriche, ecc. di proprietà privata);
- non introdurre oggetti di vetro e di metallo;
- non introdurre animali di qualsiasi specie:

Al termine delle attività i locali devono essere messi in sicurezza e, ove possibile, spegnere gli impianti elettrici.

Il Concessionario, entro 10 giorni dalla data di scadenza della concessione, dovrà presentare all'Ufficio Patrimonio Immobili della Circoscrizione una dettagliata relazione sull'attività svolta a firma del Presidente e/o Legale Rappresentante.

Il Concessionario dovrà altresì riconsegnare le chiavi del locale all'Ufficio preposto entro 5 giorni dalla data di scadenza della concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto a sottoscrivere e ad osservare scrupolosamente quanto indicato nelle: "**Norme di comportamento da adottare in situazione di emergenza**" e nelle "**Prescrizioni di esercizio**", documento allegato alla presente convenzione (all. 2).

Art. 5 - Utenze ed oneri accessori

Le spese relative al consumo elettrico, idrico e riscaldamento sono totalmente a carico del Concessionario.

La Città provvederà al recupero dei costi delle utenze per quanto riguarda i consumi elettrici e idrici facendo pagare al Concessionario gli importi dovuti per il relativo consumo. A tale fine, la Circoscrizione scrivente provvederà ad inviare la presente convenzione, una volta sottoscritta dal Concessionario, all'Ufficio Recupero Utenze.

Le utenze a servizio dell'intera struttura di Piazza Montale 8, sono le seguenti:

- luce → POD n. IT020E00180398 (per i soli locali della Circoscrizione 5);
- acqua → utenze n. 0010130472 e 0010035533 (per l'intero complesso);
- riscaldamento → scheda tecnica CE-0622-A-ITC01 (per l'intero complesso).

Il locale oggetto di concessione misura mq 20,61 e mc 61,83 mentre la superficie coperta totale della struttura di Piazza Montale 14/I è di mq. 971,39 ed il volume totale è di mc. 2914,17 di cui mq. 405,46 e mc 1216,38 appartenenti alla Circoscrizione 5 (Anagrafe, Associazioni e Centro d'Incontro), il resto appartiene all'ASL.

In conseguenza di quanto sopra espresso, il Concessionario, a far data dalla consegna della porzione di immobile dato in concessione, è tenuto a rimborsare alla Città le spese relative alla luce, all'acqua e al riscaldamento, con le modalità di seguito enunciate:

- energia elettrica: 5,08%¹⁾ della spesa totale mensile in base ai mq. occupati moltiplicata per il coefficiente 0,03²⁾ relativo al numero di ore mensili di utilizzo;
- utenze idriche: 5,08% della spesa totale mensile in base ai mq. occupati moltiplicata per il coefficiente 0,03 relativo al numero di ore mensili di utilizzo.

- riscaldamento: 5,08%⁽³⁾ della spesa totale mensile in base alla volumetria occupata (metri cubi), così come su indicato moltiplicata per il coefficiente 0,05⁽⁴⁾ relativo al numero di ore mensili di utilizzo;

Note:

(1): la percentuale è riferita al rapporto fra superficie utile del locale oggetto della convenzione e superficie coperta totale della struttura;

(2) il coefficiente è calcolato in base al rapporto fra ore di utilizzo mensili del locale e ore mensili totali (720)

(3) la percentuale è riferita al rapporto fra volume utile del locale oggetto della convenzione e volume totale della struttura;

(4) il coefficiente è calcolato in base al rapporto fra ore di utilizzo mensili del locale e ore mensili di riscaldamento totali ordinarie della struttura (420).

Sono a totale carico del Concessionario la T.A.R.I. e le eventuali spese telefoniche così come quelle per eventuale allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica, ADSL, ecc.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Concessionario provvede alla manutenzione ordinaria e alla pulizia ordinaria dei locali e delle aree comuni compreso il servizio igienico. Provvede inoltre alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà della Circoscrizione eventualmente ottenuti in consegna per l'esercizio delle attività.

La manutenzione straordinaria rimane in capo alla Città.

Art. 7 – Controlli

La presente convenzione è soggetta a controllo da parte della Circoscrizione e della Città.

Al fine di garantire che l'utilizzo dello spazio dato in assegnazione sia conforme agli obiettivi ed alle finalità indicate nella presente assegnazione, indicati nel Regolamento d'uso dei Locali di Proprietà Civica assegnati alla Circoscrizione, gli Uffici Circoscrizionali attiveranno puntuali controlli:

- sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi assegnati,
- sull'effettivo utilizzo degli spazi avuti in assegnazione,
- sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi assegnati con quelli indicati nella presente assegnazione;

qualora si rilevassero irregolarità nell'utilizzo degli spazi circoscrizionali o nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente assegnazione, la Circoscrizione inviterà formalmente l'assegnatario all'osservanza puntuale dell'assegnazione stessa; qualora tale invito rimanga senza effetto, l'assegnazione sarà revocata.

I controlli potranno essere effettuati da personale della Circoscrizione e/o da altro personale della Città; i soggetti abilitati avranno libero accesso all'immobile senza alcun preavviso per verificare la corretta conduzione del locale e la realizzazione del progetto presentati.

Art. 8. Sospensione – Revoca

La concessione dei locali potrà inoltre essere sospesa o revocata qualora il Concessionario non svolga le attività proposte o sia incorso in gravi violazioni relativamente a quanto previsto dagli art. 4 e 5.

Il provvedimento di sospensione o di revoca verrà comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Art. 9 – Sanzioni

L'inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

Art. 10 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Art. 11 - Registrazione del contratto

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 L. 266/91 e s.m.i.

Torino,

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Patrizia LAZZI

Il Dirigente d'Area Circostrizione 5
Dott. Umberto MAGNONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di accettare esplicitamente quanto contenuto in ciascuno degli articoli di cui al presente atto.

Il Presidente dell'ASD "Dinamica Vallette"
Alessandro VOLPE

